NOTIZIARIO SETTIMANALE

notizie

ANNO 2023 N. 31 del 11.09.2023

CALENDARIO FORMAZIONE 2023

Apindustria vi segnala il calendario dei corsi di formazione e iniziative previste per il 2023. Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**. Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823 oppure scrivere a formazione@api.mn.it.

2023 duemilaventitre

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

MANTOVA Via Ilaria Alpi,4 – Tel. 0376.221823 – Fax 0376.221815 E-mail: info@api.mn.it CREMONA Via G. Pedone, 20 – Tel.0372.458640 –Fax 0372.38638 CREMA delegazione – Via A. Fino, 33 – Tel. 0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149 del Registro Stampa Direttore responsabile: **Paola Daina** Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l. Cremona – Via G. Pedone, 20 Cremona – Via G. Pedone, 20

SOMMARIO N. 31/2023

| INPS: ASSEGNO UNICO PER FAMIGLIE CON NUOVI NATI – PROATTIVITÀ DEL SERVIZIO PERMESSI L.104/92 E CONGEDO FAMILIARE DISABILI: VARIAZIONE DOMANDA | pag.1 pag.1 |
|---|---|
| FISCALE BONUS ENERGETICI 3° E 4° TRIMESTRE 2022: CESSIONI ENTRO IL 20 SETTEMBRE OMESSA DICHIARAZIONE IMU 2021 E 2022: RAVVEDIMENTO ENTRO IL 28 SETTEMBRE BONUS EDILIZI, DALL'AGENZIA LE NOVITÀ SU CESSIONE CREDITO E SCONTO IN FATTURA | pag.2 pag.3 pag.4 |
| IGIENE - SICUREZZA INAIL - LINEE DI INDIRIZZO PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLA REATI RELATIVI A SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO INAIL: INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI – ONLINE I DATI | COMMISSIONE DEI pag.5 pag.5 |
| AUTOTRASPORTO ART: ABOLITO IL CONTRIBUTO PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO PER IL II TRIMESTRE 2022: INVIO DELLE DOMANDE A PARTIRI SETTEMBRE 2023 OBBLIGATORIA L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO TACHIGRAFO INTELLIGENTE BRENNERO, RESO NOTO IL CALENDARIO DEI DOSAGGI PER IL 1° SEMESTRE 2024 VIABILITÀ: CHIUSURA TRAFORO FREJUS | pag.7 E DAL 18 pag.7 pag.7 pag.8 pag.8 |
| EXPORT LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DEVE CONSIDERARE ANCHE LA DESTINAZIONE D'USO CBAM, PERIODO TRANSITORIO: EMISSIONI INCORPORATE REGNO UNITO ANNUNCIA IL RICONOSCIMENTO A TEMPO INDETERMINATO DEL MARCHIO CE | pag.10 pag.10 pag.11 |
| VITA ASSOCIATIVA CONFINI INDUSTRIA SULTASSI E COSTO INVESTIMENTI CHIEDE L'INTERVENTO DELL'ARI | Pag 12 |

| Api Notizie | PREVIDENZIALE |
|---------------------|---------------|
| n.31 del 11.09.2023 | pagina 1 |

INPS: ASSEGNO UNICO PER FAMIGLIE CON NUOVI NATI – PROATTIVITÀ DEL SERVIZIO

L'INPS, con il **messaggio n. 3078 del 4 settembre 2023**, nell'ambito dell'offerta di questa tipologia di servizi, a decorrere dal mese di settembre, in occasione della nascita di un figlio, l'INPS procederà ad inviare ai genitori una comunicazione via e-mail, invitandoli a presentare domanda per richiedere l'Assegno Unico Universale o integrare il beneficio già percepito per altri figli a carico. Il nuovo servizio viene erogato tramite la Piattaforma di Proattività, finanziata dal PNRR, che permette di rilevare la nuova nascita come evento abilitante per il diritto all'Assegno Unico Universale.

In particolare, la comunicazione è indirizzata agli utenti che abbiano prestato il consenso a ricevere comunicazioni proattive dall'INPS. A tal proposito l'Istituto ricorda che, come già descritto nel messaggio Hermes n. 333 del 20/01/2023, per ricevere contenuti personalizzati e servizi in modalità proattiva da parte dell'Inps, gli utenti possono collegarsi al sito istituzionale e accedere alla propria area MyINPS all'interno della quale, cliccando su "Vai ai tuoi consensi", potranno prendere visione di tutte le informazioni relative ai servizi proattivi, nella sezione "Adesione ai servizi proattivi" ed aderirvi cliccando su "Acconsento".

Fonte: INPS

PERMESSI L.104/92 E CONGEDO FAMILIARE DISABILI: VARIAZIONE DOMANDA

Lo sportello telematico per l'acquisizione delle domande per la fruizione dei permessi legge 104 e del Congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità è stato integrato con la nuova funzionalità "Variazione dati domanda", che consente la modifica delle condizioni dichiarate in una domanda presentata.

Attraverso la nuova funzionalità è possibile cambiare l'indirizzo del domicilio, i dati lavorativi, le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda. È inoltre possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si intende variare, presentando contestualmente la nuova domanda con le modifiche.

I dettagli sono contenuti nel <u>messaggio 7 settembre 2023, n. 3139</u> e nel messaggio 7 settembre 2023, n. 3141 i quali riportano anche degli esempi concreti.

| Api Notizie | FISCALE |
|---------------------|----------|
| n.31 del 11.09.2023 | pagina 2 |

BONUS ENERGETICI 3° E 4° TRIMESTRE 2022: CESSIONI ENTRO IL 20 SETTEMBRE

Il 20 settembre scade il termine per comunicare alle Entrate la cessione dei crediti maturati dalle imprese per le spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022. Cerchietto rosso anche sulla data del 30 settembre: oltre tale termine non può essere effettuata la "remissione in bonis" che deve necessariamente essere eseguita prima di procedere all'utilizzo del credito d'imposta in compensazione tramite F24.

CESSIONE DEL CREDITO ENTRO IL 20 SETTEMBRE

La cessione del bonus, alternativa alla fruizione diretta, è soggetta ad alcune condizioni:

- deve avvenire solo "per intero" nei confronti di altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti qualificati"
- la cessione prevede per le imprese beneficiarie la richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno accesso al credito
- il bonus ceduto deve essere utilizzato con le stesse modalità previste per il cedente, cioè in compensazione tramite F24.

La comunicazione della cessione del credito deve essere inviata dal soggetto che appone il visto di conformità, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito modello approvato con il provvedimento 27 giugno 2023. Se invece non è richiesto il visto di conformità, l'invio è a carico del beneficiario del credito (cedente) che si può avvalere anche di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

REMISSIONE IN BONIS ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Per regolarizzare la mancata comunicazione all'Agenzia, entro lo scorso 16 marzo, dei crediti d'imposta energia del 3° e 4° trimestre 2022, è previsto l'utilizzo della *remissione in bonis*. Il ricorso all'istituto che dà al contribuente in buona fede una seconda chance per accedere ai benefici fiscali è possibile fino al 30 settembre 2023 a patto che:

- sulla violazione non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza
- il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento
- venga inviata la comunicazione omessa entro il 30 settembre 2023
- sia versata la sanzione minima di 250 euro con modello F24.

Nel dettaglio i contribuenti che non hanno trasmesso la comunicazione dei crediti d'imposta entro la scadenza del 16 marzo 2023 possono farlo entro fine settembre, previo versamento della sanzione tramite modello F24 Elide con il codice tributo "8114", accedendo all'apposita sezione sul sito delle Entrate.

Fonte: Agenzia delle Entrate

OMESSA DICHIARAZIONE IMU 2021 E 2022: RAVVEDIMENTO ENTRO IL 28 SETTEMBRE

I contribuenti che non hanno trasmesso entro il 30 giugno 2023 le dichiarazioni Imu o Imu Enc per gli anni 2021 e 2022 possono presentare la dichiarazione entro il 28 settembre 2023, avvalendosi del ravvedimento operoso. Anche all'imposta municipale unica, infatti, è applicabile l'istituto che consente di rimediare alle dimenticanze presentando la dichiarazione omessa entro 90 giorni dal termine ordinario (articolo 16 Dlgs n. 473/1997).

| Api Notizie | |
|---------------------|----------|
| n.31 del 11.09.2023 | pagina 3 |

Le dichiarazioni Imu devono essere presentate in caso di variazioni rispetto alle dichiarazioni relative agli anni precedenti e in linea generale nei casi di variazioni non conoscibili dal Comune. Si ricorda che quest'anno c'era una doppia scadenza per la dichiarazione Imu: entro il 30 giugno scorso doveva essere presentata sia la dichiarazione per l'anno 2022 che quella relativa al 2021 i cui termini erano stati differiti dal decreto Milleproroghe (articolo 3, comma 1, Dl n. 198/2022). Per regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, entro il 28 settembre i contribuenti devono presentare la dichiarazione Imu non trasmessa e versare altresì la sanzione minima prevista per l'omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo, unitamente all'eventuale imposta dovuta e ai relativi interessi.

Fonte: Agenzia delle Entrate

BONUS EDILIZI, DALL'AGENZIA LE NOVITÀ SU CESSIONE CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Con la <u>circolare n. 27</u> del 7 settembre 2023, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dal DI n. 11/2023 (decreto "Cessioni"), che modificando l'articolo 121 del DI n. 34/2020 (decreto "Rilancio") ha previsto, salvo precise deroghe, un generalizzato divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta derivante dal *Superbonus* e dagli altri *bonus* edilizi.

Lo stesso decreto ha inoltre delineato un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d'imposta e previsto particolari fattispecie di remissione *in bonis*.

LA NUOVA NORMATIVA

Come previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto "Cessioni", a decorrere dal 17 febbraio 2023, salvo le deroghe tassative disposte dall'articolo 2, commi da 1-bis a 3-quater, i beneficiari del *Superbonus* e degli altri bonus edilizi potranno fruire esclusivamente della detrazione ripartita su più anni d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Il decreto in commento ha abrogato anche le disposizioni del Dl n. 63/2013, che prevedevano la possibilità di esercitare, a talune condizioni e per particolari tipologie di spese, la cessione del credito e lo sconto in fattura, già prima dell'entrata in vigore dell'articolo 121 del decreto "Rilancio". Anche per tali interventi, pertanto, non sarà più possibile optare, in via residuale, per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

LE DEROGHE

Il documento di prassi chiarisce l'ambito applicativo delle ipotesi di deroga che il decreto "Cessioni" ha previsto, a fronte del generale divieto di opzione.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito risulta pertanto ancora possibile:

- per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche
- per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:
 - o presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini
 - o adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi d'interventi effettuati dai condomini
 - o presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Al riguardo la circolare fornisce chiarimenti anche sull'applicazione della deroga nei casi di varianti alla Cila o di interventi iniziati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di presentazione della Cila, precisando, inoltre, che il rispetto delle condizioni richieste deve essere effettuato con riferimento alle sole opere trainanti:

• per le spese relative ai bonus diversi dal Superbonus, per i quali alla data del 16 febbraio 2023:

| Api Notizie | |
|---------------------|----------|
| n.31 del 11.09.2023 | pagina 4 |

- o risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario
- siano già iniziati i lavori là dove non sia previsto il titolo abilitativo oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori
- risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione degli specifici interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera d) e comma 3, del Tuir e all'articolo 16, comma 1septies, del DI n. 63/2013
- per gli Iacp e assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, nonché Odv e Aps iscritte nei relativi registri
- per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1º aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO DEL CREDITO

Il documento di prassi chiarisce inoltre il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito, analizzando le ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, nei casi di carenza dei presupposti costitutivi della stessa.

Al riguardo viene chiarito che, salvo la prova del dolo, il cessionario del credito d'imposta non concorre nella colpa grave qualora dimostri, congiuntamente, di aver acquisito il credito d'imposta e di essere in possesso della documentazione elencata al comma 6-bis dell'articolo 121 del decreto "Rilancio".

La circolare precisa che il mancato possesso della documentazione non è, di per sé, indice di un coinvolgimento del cessionario per dolo o colpa grave, conservando quest'ultimo la possibilità di fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.

LE NUOVE IPOTESI DI REMISSIONE IN BONIS

Il decreto "Cessioni" ha individuato due nuove ipotesi in cui è possibile avvalersi della remissione in bonis.

La prima ipotesi (articolo 2-*ter*) opera in caso di omessa o tardiva presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022.

In tal caso, se il contribuente intende beneficiare della detrazione, l'invio dell'asseverazione è possibile entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione.

Qualora, invece, il contribuente intenda optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta, l'asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione.

La seconda ipotesi (articolo 2-quinquies) di remissione in bonis opera nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell'opzione di cessione o sconto in fattura, quando la relativa comunicazione di opzione non sia stata presentata entro il 31 marzo 2023, poiché a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma In tal caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023.

La circolare detta le istruzioni, inoltre, su modalità e tempistiche per il versamento dell'importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva previsto ai fini del perfezionamento della remissione *in bonis*.

ULTERIORI PRECISAZIONI

L'Agenzia fornisce, infine, chiarimenti sul divieto di acquisto per le pubbliche amministrazioni dei crediti d'imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, nonché sulla

| Api Notizie | |
|---------------------|----------|
| n.31 del 11.09.2023 | pagina 5 |

facoltà, per il cessionario del credito che non abbia la capienza per utilizzare in compensazione la quota annuale di credito d'imposta acquistato, di ripartire detta quota in ulteriori dieci rate annuali di pari importo.

Fonte: Agenzia delle Entrate

| Api Notizie | IGIENE - SICUREZZA |
|---------------------|--------------------|
| n.31 del 11.09.2023 | pagina 6 |

INAIL - LINEE DI INDIRIZZO PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLA COMMISSIONE DEI REATI RELATIVI A SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Pubblicate dall'INAIL le "Linee di Indirizzo per il Monitoraggio e la Commissione dei Reati Relativi a Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al 25 Septies del d.lqs. 231/01".

Si tratta di un documento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti.

Contestualmente, dette linee guida vogliono fornire alle imprese un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale in modo da avere efficacia esimente delle responsabilità amministrative degli Enti ai sensi dell'art 25 septies del d.lgs. 23/101. Al fine di costruire un modello organizzativo che sia efficacemente esimente della responsabilità amministrativa dell'ente e delle società dai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il documento di INAIL propone una metodologia di mappatura dei processi e di valutazione del rischio di commissione del reato che si integra e che potenzia gli obiettivi di miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro implementato secondo la norma UNI ISO 45001:2018.

Fonte: INAIL

INAIL: INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI – ONLINE I DATI

L'Inail, in data 6 settembre 2023, ha reso disponibili i **dati mensili analitici** delle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all'Istituto entro il 31 luglio 2023.

Fonte: INAIL

| Api Notizie | AUTOTRASPORTO |
|---------------------|---------------|
| n.31 del 11.09.2023 | pagina 7 |

ART: ABOLITO IL CONTRIBUTO PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI

Con <u>decreto legge n. 104 del 10 Agosto 2023</u> recante "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", il settore dell'autotrasporto merci viene escluso definitivamente dalle competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e di conseguenza anche il contributo annuale, dovuto dalle imprese di autotrasporto con determinati livelli di fatturato, a partire dalla data di entrata del decreto stesso (11 agosto 2023), viene soppresso.

Più nello specifico, nel provvedimento in esame è all'art. 20 "recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto" che, modificando il precedente decreto-legge n.201/2011 convertito in Legge n.214/2011 di istituzione dell'ART, si pone fine all'assoggettamento del settore del trasporto merci alle competenze della stessa Autorità.

Fonte: Assotir

CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO PER IL II TRIMESTRE 2022: INVIO DELLE DOMANDE A PARTIRE DAL 18 SETTEMBRE 2023

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto, attraverso un <u>comunicato stampa</u>, che a partire dalle ore 15,00 del 18 settembre 2023 sarà aperta la piattaforma dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, per poter presentare le istanze per ottenere un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto merci in conto terzi.

Questo contributo è riconosciuto per i veicoli di categoria euro V o superiore di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nella misura del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022.

L'istanza può essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che rimarrà aperta fino alle ore 23.59 del 6 ottobre 2023. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha predisposto, come in occasione dei precedenti contributi, due file esempio (targhe e fatture) che devono essere utilizzati per l'inserimento dei dati relativi alle fatture di acquisto ed agli automezzi riforniti con il gasolio acquistato.

Di seguito è possibile i file esempio:

- Fatture esempio 200 mil.xlsx
- Targhe_esempio_200 mil.xlsx

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

OBBLIGATORIA L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO TACHIGRAFO INTELLIGENTE

Ricordiamo alle aziende del settore Autotrasporto che, dal 21 agosto, è diventata obbligatoria l'installazione della nuova versione del tachigrafo per i mezzi pesanti di nuova immatricolazione con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate.

In particolare, entro la fine del 2024 è previsto che il nuovo dispositivo intelligente diventerà obbligatorio per tutti i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali, così come entro il 21 agosto 2025 tutti i veicoli commerciali (con massa oltre 3,5 tonnellate) che effettuano trasporti internazionali e che sono dotati di un tachigrafo intelligente di

| Api Notizie | |
|---------------------|----------|
| n.31 del 11.09.2023 | pagina 8 |

prima generazione dovranno dotarsi della nuova versione di tachigrafo intelligente. Entro il primo luglio 2026 lo stesso adeguamento spetterà ai veicoli di massa complessiva tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate impegnati in trasporti internazionali.

Ricordiamo che a causa della mancata operatività del Sistema Satellitare di Autenticazione dei Messaggi di Navigazione (OSNMA), introdotto per il nuovo modello di tachigrafo, è obbligatorio avere la versione transitoria del dispositivo così come previsto dal Regolamento UE 2023/980 Fonte: Assotir

BRENNERO, RESO NOTO IL CALENDARIO DEI DOSAGGI PER IL 1º SEMESTRE 2024

Durante il mese di agosto è stato reso noto il calendario dei dosaggi dei camion lungo l'asse del Brennero relativo al primo semestre 2024.

I giorni totali interessati dal dosaggio saranno 24 e l'eventuale fermo dei veicoli eccedenti la quota giornaliera sarà previsto al confine di Kufstein.

Di seguito riportiamo le date del dosaggio a partire dal mese di gennaio 2024:

- Lunedì 8 gennaio
- Lunedì 5 febbraio
- Lunedì 12 febbraio
- Lunedì19 febbraio
- Lunedì 26 febbraio
- Lunedì 4 marzo
- Lunedì 11 marzo
- Giovedì 28 marzo
- Venerdì 16 aprile
- Giovedì 2 maggio
- Venerdì 3 maggio
- Lunedì 6 maggio
- Martedì 7 maggio
- Mercoledì 8 maggio
- Venerdì 10 maggio
- Venerdì 17 maggio
- Sabato 18 maggio
- Martedì 21 maggio
- Mercoledì 22 maggio
- Giovedì 23 maggio
- Lunedì 27 maggio
- Martedì 28 maggio
- Mercoledì 29 maggio
- Venerdì 31 maggio

Fonte: Assotir

VIABILITÀ: CHIUSURA TRAFORO FREJUS

Il distacco di una frana della montagna nel comune di Saint-Andrè en Savoie (in Francia), avvenuto nel pomeriggio del 27 agosto 2023, ha determinato il divieto di circolazione per i mezzi di lunghezza superiore ai 6 metri e massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t attraverso il Traforo del Frejus in entrambe le direzioni di marcia.

| Api Notizie | |
|---------------------|----------|
| n.31 del 11.09.2023 | pagina 9 |

Per questo motivo, i mezzi pesanti diretti nel nord Europa hanno preso la via di comunicazione del Traforo del Monte Bianco che subirà una chiusura per lavori dal 4 settembre 2023. L'impossibilità di percorrere il Traforo del Frejus da parte dei mezzi pesanti e l'aumento dei flussi di traffico leggero, stanno determinando forti disagi lungo tutta l'autostrada A5 del Monte Bianco. Per maggiori informazioni è possibile consultare il <u>Comunicato stampa 29 agosto 2023</u>.

Fonte: Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale

| Api Notizie | EXPORT |
|---------------------|-----------|
| n.31 del 11.09.2023 | pagina 10 |

LA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DEVE CONSIDERARE ANCHE LA DESTINAZIONE D'USO

Con l'ordinanza 10 agosto 2023, n. 24441, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della classificazione doganale dei c.d. prodotti misti, occorre considerare non solo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale, bensì anche la destinazione d'uso.

Di conseguenza, se il componente principale è un bene soggetto ad aliquota Iva agevolata, ma la merce in cui è inserito non ha un utilizzo meritevole di tutela fiscale, la stessa deve scontare l'Iva in misura ordinaria, non rientrando nelle eccezioni di cui all'allegato III, punto 1, direttiva 112 del 2006 e dell'art. 16, secondo comma, d.p.r. 633 del 1972.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità si sono pronunciati in merito alla voce doganale delle lettiere a base vegetale per animali domestici, affermando che queste devono essere classificate in ragione della loro funzionalizzazione, che caratterizza la natura del prodotto, il quale non può beneficiare di un'aliquota Iva ridotta alla stregua di beni alimentari o ingredienti destinati a essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentare.

Alla luce di tale sentenza potrebbe essere messa in discussione la procedura delineata dalla circolare 32/E del 14 giugno 2010, che definisce le modalità di trattazione delle istanze di interpello volte all'individuazione dell'aliquota Iva applicabile.

Quest'ultima, infatti, deve essere ricercata valorizzando la natura, la funzione e la destinazione d'uso del prodotto, prescindendo dalla materia che lo compone principalmente.

CBAM, PERIODO TRANSITORIO: COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE EMISSIONI INCORPORATE

L'UE ha istituito il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism,* CBAM) con il Regolamento UE 2023/956.

Operativamente, il meccanismo si tradurrà in un prelievo (c.d."Carbon Tax" o "dazio ambientale") sull'importazione dei prodotti ("prodotti CBAM") delle industrie più inquinanti originari di paesi terzi aventi normative sull'abbattimento delle emissioni di gas serra meno restrittive rispetto a quelle UE. Attualmente detti prodotti sono: cemento, energia elettrica, concimi, ghisa, ferro, acciaio, alluminio, sostanze chimiche (puntualmente identificati con il codice doganale nell'allegato I del Reg. 2023/956).

Il regolamento sarà a regime dal 2026 ma già nel periodo transitorio **1.10.2023 - 31.12.2025** gli importatori UE, per non avendo esborsi finanziari, dovranno rispettare nuovi **obblighi comunicativi presentando la c.d. Relazione CBAM.**

Questa relazione dovrà essere predisposta trimestralmente e presentata alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre attraverso il Registro transitorio CBAM, e dovrà indicare la quantità e tipologia delle merci CBAM importate nel trimestre, le emissioni dirette e indirette incorporate in tali merci, l'eventuale costo sostenuto nel paese terzo per dette emissioni.

La prima relazione CBAM dovrà essere presentata entro il 31.1.2024, per le merci importate nel IV trimestre 2023; l'ultima relazione dovrà essere presentata entro il 31.1.2026 per le merci importate nel IV trimestre 2025.

In data 17 agosto u.s. la Commissione UE ha pubblicato il testo del <u>Regolamento di esecuzione</u> (di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE) che disciplina nel dettaglio gli obblighi di comunicazione.

La Commissione ha anche approntato un modello (*CBAM communication template for installations – PRELIMINARY 22.8.2023*) per la raccolta delle informazioni dai fornitori extraUE necessarie per produrre le relazioni CBAM nonché <u>due documenti di orientamento</u>, uno per gli operatori UE (*Guidance document on CBAM installations for importers of goods into the EU*) e un altro per gli operatori extraUE (*Guidance document on CBAM installations for installation operators outside the EU*).

Durante il periodo transitorio valgono le deroghe già previste dall'art.2 del Reg. 2023/956 e pertanto gli obblighi comunicativi non si applicano, per esempio, alle merci CBAM se il loro valore non supera, per spedizione, 150 euro oppure alle merci originarie dei paesi EFTA (Norvegia, Islanda,

| Api Notizie | |
|---------------------|-----------|
| n.31 del 11.09.2023 | pagina 11 |

Liechtenstein) e della Svizzera, paesi che applicano l'EU ETS, nonché dei territori di Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta, Melilla.

Fonte: Confimi Industria

IL REGNO UNITO ANNUNCIA IL RICONOSCIMENTO A TEMPO INDETERMINATO DEL MARCHIO CE

A seguito dell'uscita della Gran Bretagna dall'UE (Brexit – 1.1.2021), il governo inglese introdusse il marchio di conformità di prodotto UKCA – *United Kingdom Conformity Assessed* da apporre sui prodotti immessi in Inghilterra, Scozia e Galles.

Dopo un periodo di transizione, per permettere alle imprese di prepararsi alla novità, in cui poteva essere apposta sia la marcatura CE che UKCA, il marchio UKCA avrebbe dovuto essere obbligatoriamente utilizzato a partire dal 1.1.2023, scadenza successivamente posticipata al 1.1.2025.

Recentemente, con un <u>comunicato</u> pubblicato nel sito del Governo inglese, il *Department for Business and Trade* (DBT) annuncia **l'intenzione di estendere a tempo indeterminato l'uso del marchio CE per le imprese, applicandolo a 18 regolamenti** gestiti dal DBT.

Il marchio UKCA rimarrà valido e potrà essere applicato ai prodotti, ma la conformità e l'apposizione del solo marchio CE consentirebbe di vendere i prodotti in Gran Bretagna oltre il 2024.

Diventerebbe pertanto scelta delle imprese continuare ad utilizzare la marcatura CE e/o utilizzare la marcatura UKCA introdotta con Brexit. Ovviamente nel presupposto che i requisiti richiesti dalle rispettive legislazioni/conformità siano equivalenti.

Sull'argomento è possibile consultare la <u>nota</u> predisposta dall'Help Desk Brexit dell'ufficio ICE di Londra.

Fonte: Confimi Industria

| Api Notizie | VITA ASSOCIATIVA |
|---------------------|------------------|
| n.31 del 11.09.2023 | pagina 12 |

CONFIMI INDUSTRIA SU TASSI E COSTO INVESTIMENTI CHIEDE L'INTERVENTO DELL'ABI

Il Vice Presidente Della Bella incalza: "Sia realizzato a breve un nuovo Accordo per il credito"

Roma, 4 settembre 2023 - "È impensabile che in questo momento le imprese siano lasciate sole nei rapporti con le banche, appesantite da una zavorra imprevedibile e troppo onerosa su mutui e sul finanziamento di nuovi investimenti. Intervengano ABI e il Governo". Così Renato Della Bella vicepresidente di Confimi Industria con delega al Credito facendosi portavoce di una situazione arrivata ai limiti dell'assurdo, con i tassi della BCE che in 12 mesi sono arrivati a un +5%. "Se un imprenditore si presenta in banca chiedendo di poter rivedere il suo pacchetto debitorio, i mutui, i fidi, i tassi applicati, oggi le banche difficilmente potranno aderire o avranno uno strumento operativo e concordato istituzionalmente per aiutarlo, e per lui sarà molto complicato, forse impossibile" chiarisce Della Bella.

"Si lavori con urgenza a nuovo Accordo per il Credito, come già fatto nel 2019, che vada nella direzione di misure di moratoria e di rinegoziazione dell'indebitamento" continua il delegato al credito di Confimi Industria.

"Considerato poi che la BCE non sembra intenzionata a cambiare strategia, si pensi a un sistema di mitigazione all'innalzamento dei tassi di interesse" propone Della Bella e continua "non tanto per i finanziamenti che si andranno a erogare oggi quanto per quelli ottenuti prima di luglio 2022, mese in cui i tassi hanno iniziato a crescere".

Scendendo nel dettaglio della proposta di Confimi Industria "se le rate superano di oltre il 50% quanto pattuito prima di luglio 2022, la differenza sia oggetto di moratoria con automatico allungamento dei tempi di rimborso" spiega Della Bella.

"Mentre si fa chiarezza sulle eventuali modifiche alla tassa sui cosiddetti extraprofitti bancari introdotta dal governo con decreto legge lo scorso 7 agosto, si pensi a come valorizzare davvero l'extra gettito" sottolinea il vicepresidente di Confimi Industria "sia destinato a finanziare investimenti di industria 4.0, oppure in Esg o ancora – e chiude - venga messo a garanzia di finanziamenti destinati alle pmi che hanno difficoltà ad avere credito".